



CITTA' DI LEGNAGO

AMBIENTE - ESPROPRI
Via XX Settembre 29 - 37045 Legnago (Verona)

Reg. Ord. n.172 del 19/07/2022

prot. n.

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: LIMITAZIONE TEMPORANEA DELL'USO DELL'ACQUA POTABILE EROGATA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO FINO AL 31 AGOSTO 2022.

IL SINDACO

Premesso che:

- la Società Acque Veronesi S.c.a.r.l., con sede a Verona in Lungadige Galtarossa 8, che gestisce gli acquedotti dei Comuni veronesi incluso quello di Legnago, con nota acquisita in data 25 maggio 2022, prot. n. 23619, ha segnalato possibili criticità nella fornitura dell'acqua potabile durante il periodo estivo caratterizzato da persistenti temperature elevate, particolarmente durante l'orario diurno, invitando pertanto i Sindaci ad emanare provvedimenti specifici per la limitazione dell'utilizzo della risorsa ai soli fini potabili ed igienico sanitari fino al 31 agosto 2022;
- con ordinanza sindacale n. 39 del 03/06/2022 è stato vietato l'utilizzo di acqua erogata dalla rete idrica pubblica per il lavaggio di automezzi, l'irrigazione di orti, giardini, fioriere, campi sportivi, il riempimento delle piscine e per quant'altro non sia strettamente necessario al fabbisogno umano e previsto tale utilizzo dell'acqua potabile esclusivamente dalle 21.00 alle ore 6.00;

Vista la nota del 24/06/2022, prot. n. 27968, Acque Veronesi Scarl:

- comunica che le temperature sopra la media e il perdurare della siccità, rendono necessario estendere la restrizione dell'utilizzo di acqua potabile, di la precedente ordinanza, anche nelle ore notturne;
- chiede di rafforzare le misure di limitazione dell'uso dell'acqua potabile, vietando tutte le attività di non primaria importanza anche nella fascia oraria dalle 21.00 alle 6.00;
- comunica che in tale fascia oraria notturna, sarà possibile l'utilizzo dell'acqua dell'acquedotto ai soli fini potabili, igienico sanitari e per l'irrigazione dell'orto, mentre rimarrà vietato l'utilizzo per il lavaggio automezzi, irrigazione giardini e quant'altro non strettamente necessario al fabbisogno umano;

Dato atto che a seguito di tale comunicazione del gestore del servizio idrico, è stata emessa l'ordinanza sindacale n. 164 del 08/07/2022, al fine di recepire le indicazioni fornite, vietando tutte le attività di non primaria importanza anche nella fascia oraria dalle 21.00 alle 6.00;

Considerato che con ulteriore comunicazione dell'11/07/2022, prot. n. 30264, Acque Veronesi chiede ai Comuni, nell'ottica del contenimento del disagio dei cittadini e in considerazione del miglioramento della situazione meteorologica di questi giorni, di mantenere le limitazioni sull'uso dell'acqua potabile, vietando tutte le attività di non primaria importanza, ma permettendo nella sola fascia notturna, dalle 21.00 alle 6.00, l'utilizzo dell'acqua potabile per il consumo umano e l'irrigazione delle aree verdi;

Preso atto che con la stessa nota Acque Veronesi scarl vieta nelle ore notturne l'utilizzo dell'acqua per lavaggio automezzi e quant'altro non strettamente necessario al fabbisogno umano;

Ritenuta la necessità di adottare ulteriori misure, oltre a quelle impartite con ordinanza sindacale n. 139 del 03/06/2022, volte a garantire una sufficiente disponibilità d'acqua a tutti cittadini per l'essenziale utilizzo potabile e domestico;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali;

Visto l'art. 54, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e riconosciuta l'urgenza di provvedere in merito;l;

ORDINA

1. il divieto, per le motivazioni in premessa, di utilizzare l'acqua erogata dalla rete idrica pubblica per il lavaggio di automezzi, l'irrigazione di orti, giardini, fioriere, campi sportivi, il riempimento delle piscine e per quant'altro non sia strettamente necessario al fabbisogno umano;
2. di prevedere l'utilizzo dell'acqua potabile nelle ore notturne (21.00 - 6.00), esclusivamente per il fabbisogno umano e per irrigare le aree verdi;
3. la revoca delle precedenti ordinanze n. 139 del 03/06/2022, e 164 del richiamata in premessa;

DISPONE

- che all'esecuzione e alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provveda il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti, ferme restando le competenze del gestore della rete acquedottistica Acque Veronesi S.c. a r.l.;
- che la presente ordinanza abbia immediata validità sino alla data del 31 agosto 2022;
- che la presente ordinanza venga trasmessa: ad Acque Veronesi S.c.a.r.l., al Comando di Polizia Locale e resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio ed inserzione nel sito internet del Comune, app e

social media ufficiali, al fine di garantirne la migliore divulgazione.

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;

che l'ing. Giacomo Masiero (Dirigente del III settore Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente, come da decreto sindacale n. 9148 del 25.02.2022), attesta la conformità del presente provvedimento alla legislazione statale e regionale ed, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241, individua quale Ufficio competente del procedimento l'ufficio Ambiente e presso tale ufficio potranno essere visionati tutti gli atti relativi al procedimento: Ufficio Tecnico via XX settembre, 29 Legnago (VR);

Legnago, li 19/07/2022

IL SINDACO
F.to Graziano Lorenzetti